

Al Sindaco del Comune di Milazzo
Al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo
e, p.c.,

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Ai componenti del Consiglio Comunale di Milazzo
Ai componenti della Giunta Municipale del Comune di Milazzo
Al Segretario Generale del Comune di Milazzo
Al Ragioniere Generale del Comune di Milazzo
Ai Dirigenti del Comune di Milazzo

Oggetto: interrogazione a risposta scritta.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Damiano Maisano, nell'esercizio delle funzioni connesse al mandato elettorale,

Premesso

che, in data 7 luglio 2021, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici ing. Romagnolo hanno reso noto di avere sottoscritto atto di indirizzo al competente Dirigente per l'acquisto dell'ex scalo merci della stazione ferroviaria di Milazzo al prezzo di 1 milione e 235 mila euro;

che in data 21 ottobre 2021, con determinazione dirigenziale n. 594, è stata versata alla FERSERVIZI una somma di € 123.500,00 definita dall'amministrazione "*deposito cauzionale*";

che in data 7 gennaio 2022 sul sito istituzionale è apparso un comunicato stampa, dall'eloquente titolo "*Il comune di Milazzo ha acquistato l'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria*", con il quale si dava atto che Ferservizi, società titolare del patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato, aveva accettato l'offerta formulata dal comune;

che, con deliberazione n. 162 del 3 agosto 2022, ad oggetto "*Acquisto del compendio PV_1029_RIPR_Area di circa mq 27.010 confinante con Via Acqueviolo, Piazza Guglielmo Marconi e con via Ciantro di proprietà Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Ratifica esercizio diritto di prelazione*" la Giunta Municipale ha statuito di "*ratificare*", in maniera palesemente illegittima, una serie procedimentale, a sua volta illegittima, posta in essere dal Sindaco con la fattiva collaborazione di alcuni uffici;

che, con proposta n. 4 del 08 agosto 2022, il Sindaco ha chiesto che il Consiglio Comunale approvi una deliberazione avente identico contenuto di quella già approvata dalla Giunta Municipale in data 3 agosto 2022;

che, con determinazione del dirigente del 5° Settore n. 408 del 02.08.2022 si è proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale del compendio PV1029 _ RIPR di una area di mq. 27.010 confinante con via Acqueviolo, Piazza Guglielmo Marconi e con via Ciantro di proprietà della Società Rete ferroviaria Italiana spa

considerato

che l'art. 32 L. 142/90, applicabile in Sicilia nel testo recepito staticamente dalla L.R. 48/91, successivamente modificato dall'art. 78 L.R. 10/93, ha escluso la competenza dei Consigli Comunali in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permutate;

che, quindi, gravemente errata e perciò irricevibile, appare la proposta di deliberazione n. 4/2022 sottoposta al Consiglio Comunale, nella parte in cui afferma "*RICHIAMATE le disposizioni di cui*

all'art. 42 comma 2 lett. I del TUEL 267/2000 (non applicabile in Sicilia) e dell'art. 32 della legge 142/90 come recepita dalla L.r. 48/91 e modificata dall'art. 26 della Legge Regionale 7/1992, che disciplinano la competenza consiliare tra l'altro in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni” senza fare menzione alcuna della già citata e successiva L.R. 10/93 che, come detto, all'art. 78 ha abrogato la competenza dei Consigli Comunali in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari;

che, del resto, appare singolare che la Giunta Municipale – unico organo deputato dalla legge ad autorizzare l'acquisto immobiliare - si sia cimentata nell'approvazione di una deliberazione, la n. 162/2022, nel cui corpo si afferma che l'atto è di competenza del Consiglio Comunale;

che l'intera vicenda ha contorni inquietanti e si presenta come un evidente quanto maldestro tentativo di chiamare in corresponsabilità Giunta e Consiglio Comunale attraverso l'approvazione di provvedimenti manifestamente illegittimi;

che, se da una parte è vero che l'art. 57, comma 2, lettera f) del decreto legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ha rimosso, a partire dal 2020, il divieto per i comuni di formalizzare acquisti immobiliari, se non preceduti da una valutazione di indispensabilità ed indilazionabilità ed accompagnati da un'attestazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio, dall'altra è altrettanto vero che, come chiarito da Corte dei Conti Campania con parere n. 52/2021, semmai ve ne fosse stato bisogno, *“La cessazione dei limiti agli acquisti immobiliari degli enti territoriali divisati dal citato art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 e la “riespansione” dell'autonomia negoziale in subiecta materia non elide, comunque, la necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.). Il principio di buon andamento letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L'autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, inoltre, al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. Come è noto, infatti, il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l'amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all'attività di diritto privato. Il ricorso a strumenti privatistici non oblitera, infatti, la necessaria preordinazione dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico. Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81, 97 e 119 Cost., oltre che dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, **è necessario, pertanto, che il Comune svolga e dia atto di un'approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto di un bene immobile, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione”**;*

che, ancora, con il citato parere, contrariamente a quanto sembra essere affermato nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale ed in quella già approvata dalla Giunta Municipale, i Giudici contabili hanno ribadito *“come il tema della stima rivesta carattere centrale nell'ambito di un investimento immobiliare”;*

che, tanto la deliberazione n. 162/2022 della Giunta Municipale, quanto la proposta sottoposta al Consiglio Comunale non danno conto alcuno di attività fondamentali ed irrinunciabili compiute dal Comune di Milazzo per la correttezza formale e sostanziale del procedimento di acquisto ed in particolare non risulta che sia stata svolta quella approfondita (ed invero neppure sommaria) istruttoria richiesta dalla Corte dei Conti per documentare la ragionevolezza ed utilità dell'acquisto in relazione ai beni di cui l'ente già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione, quindi, se ne può dedurre che tali attività non sono state svolte;

che tutte le decisioni rilevanti sono state già assunte in maniera unilaterale – ed illegittima – dal

Sindaco e da alcuni uffici dell'ente, tant'è che risulta liquidata una consistente somma di denaro in favore di FERSERVIZI senza che l'acquisto immobiliare fosse stato deliberato dalla Giunta Municipale;

che è ragionevole presumere che, come previsto dalla normativa di settore, la liquidazione sia stata preceduta da un atto con il quale si è impegnata la spesa e, quindi, si è data per sorta un'obbligazione;

che, sul piano più strettamente politico, nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale il Sindaco tenta disperatamente di giustificare le ragioni di interesse pubblico sottese all'acquisto da lui già effettuato con riferimenti generici ed a tratti ridicoli, costruiti a posteriori, che non trovano corrispondenza in alcuno degli atti di programmazione dell'ente, a partire dal Piano Regolatore Generale;

che, infatti, nella citata proposta si parla, in un profluvio di formule vuote, insignificanti ed a tratti ridicole, di unicità dell'area, finalità di civico utilizzo, polmone verde, completamento della rigenerazione della vecchia stazione e di piazza Marconi, parcheggio a ridosso del porto, viabilità veloce, viabilità dolce, finanziamenti concessi alla città metropolitana, parco urbano ed infine di terminale necessario per consentire di utilizzare al meglio le fonti di finanziamento per oltre 2 milioni di euro che altrimenti rischierebbero di non potere essere impiegati;

che, in particolare, il piano strategico della mobilità sostenibile della città Metropolitana di Messina, prevede, nell'area in parola, la realizzazione di un autoporto, rispolverando vecchie ipotesi che la città ha già ripetutamente bocciato, con l'aggravante di considerare il detto autoporto di Milazzo nell'ambito della strategia 10, azione 1, come “Realizzazione della piattaforma logistica di Barcellona”;

che la proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale, al pari di quella già approvata dalla Giunta, pretende di applicare l'istituto della ratifica al di fuori di qualsiasi previsione normativa ed anzi in aperta violazione di legge;

che, in sostanza, la più volte citata proposta di deliberazione dissimula l'approvazione di un debito fuori bilancio al di fuori del modello normativo previsto dal TUEL, essendosi il Comune di Milazzo già obbligato nei confronti di FERSERVIZI nel mese di luglio del 2021 e, comunque ad ottobre dello stesso anno, allorquando sono state liquidate ingenti somme in favore della detta società, senza che l'acquisto fosse stato deliberato ed in assenza delle relative previsioni di spesa negli strumenti finanziari;

che, in ogni caso, l'istituto della ratifica appare utilizzabile esclusivamente nei casi previsti dalla legge e per “sanare” atti amministrativi – nella specie inesistenti – adottati per ragioni di urgenza da altri organi dell'Ente;

che il comune di Milazzo ha dichiarato il dissesto economico finanziario nel 2016 e, ancorché si trovi fuori dal relativo regime vincolistico, non ha ancora liquidato l'ingente massa passiva;

che l'art. 255 TUEL prevede che *“Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni”*;

INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE, TRAMITE RISPOSTA SCRITTA

- 1)** se, a fronte di quanto sopra precisato sotto il profilo amministrativo e politico e preso atto dell'incompetenza dell'organo, non ritenga doveroso, nei confronti del Consiglio Comunale, ritirare la proposta di deliberazione n. 4 del 08 agosto 2022, annullare tutti gli atti compiuti ed avviare un nuovo procedimento amministrativo nel rispetto delle norme che disciplinano la materia al fine di accertare se l'acquisto del bene corrisponda effettivamente all'interesse pubblico;
- 2)** se non ritenga doveroso mettere a disposizione del Consiglio Comunale tutti gli atti posti in essere da Amministrazione, singoli rappresentanti della Giunta ed Uffici comunali, nell'ambito dello pseudo-procedimento di acquisto delle aree dell'ex scalo ferroviario;
- 3)** se gli uffici comunali abbiano effettuato la rigorosa attività istruttoria che la Corte dei Conti indica come indispensabile e prodromica al perfezionamento dell'atto di acquisto di un immobile da parte del Comune;
- 4)** se il prezzo di acquisto dell'immobile in parola sia stato oggetto di valutazione di congruità da parte dei competenti uffici comunali ovvero da parte di uffici di altre amministrazioni;
- 5)** con quali risorse e, quindi, sulla base di quali previsioni di bilancio e di quali atti amministrativi, si è proceduto al pagamento della somma di € 123.500,00, nel mese di ottobre 2021;
- 6)** se abbia personalmente sottoscritto atti relativi al procedimento di acquisto del compendio immobiliare;
- 7)** se componenti della Giunta Municipale abbiano personalmente sottoscritto atti relativi al procedimento di acquisto del compendio immobiliare;
- 8)** quali siano i finanziamenti ottenuti dal comune di Milazzo che rischierebbero di restare inutilizzati in caso di mancato acquisto del terreno di che trattasi e quando siano stati richiesti ed ottenuti;
- 9)** se risponda al vero che nel corso di una riunione con i componenti della Giunta Municipale ha dichiarato che avrebbe presentato le dimissioni qualora la Giunta non avesse approvato la deliberazione n. 162/2022;
- 10)** se il confuso richiamo al piano strategico della mobilità sostenibile della città Metropolitana di Messina debba essere inteso come volontà dell'amministrazione di realizzare nella citata area un autoporto o interporto nell'ambito della realizzazione della piattaforma logistica di Barcellona;
- 11)** quali siano le norme, non richiamate nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale, che prevedono la possibilità di ratifica nei termini prospettati dal proponente;
- 12)** se risponda al vero che risulta già fissato appuntamento presso il Notaio Di Bella di Milazzo per la stipulazione dell'atto pubblico di compravendita del compendio sopra meglio specificato;
- 13)** se non ritenga che la nomina del RUP, datata 2 agosto 2022, rappresenti una mera – e grave - finzione, tenuto conto che l'intero procedimento di acquisizione al patrimonio immobiliare risulta già concluso con, addirittura, fissazione della data di stipulazione del contratto.
- 14)** in ogni caso, quali siano esattamente gli atti e i provvedimenti già adottati dal RUP con riferimento al procedimento in parola, ovvero quali egli debba adottare prima della stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà immobiliare.

La presente interrogazione a risposta scritta viene trasmessa, per l'eventuale adozione degli atti di rispettiva competenza, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - servizio 3 - coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti locali - ufficio ispettivo, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale, a tutti i dirigenti dell'Ente e, per conoscenza, alla Procura Regionale.

Milazzo, li 10/08/2022

Damiano Maisano